



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 4 del 10/01/2022

Oggetto: CONVENZIONAMENTO CON I CAAF PER L'ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI DELLE ISTANZE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ ED ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI PER L'ANNO 2022 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 31 in data 20 dicembre 2021 di nomina del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 23 dicembre 2021 di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2022;

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*" che all'art. 65 disciplina l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*" che all'art. 66 disciplina l'assegno di maternità;
- il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53*" che ha abrogato l'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e che all'art. 74 disciplina l'assegno di maternità;

- il D.Lgs. 21 dicembre 2021 n. 230 *"Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1 aprile 2021 n.46"* che abroga con effetto dal 1° marzo 2022 l'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*;

PREMESSO CHE:

- il Comune, in base al D.M. del 21 dicembre 2000 n. 452 e sue successive integrazioni e modificazioni, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all' ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;
- il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell' ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i. ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica e, per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall' I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- ai sensi dell'art. 10 comma sesto del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

PRESO ATTO che il Comune di Malnate, sino ad oggi, si è avvalso della collaborazione dei Caaf che, attraverso apposita convenzione, hanno provveduto all'assistenza alla compilazione, all'elaborazione ed all'inoltro alle Autorità competenti delle istanze relative agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuità nella prestazione, il Comune di Malnate intende avvalersi, anche per l'anno 2022, della collaborazione dei Caaf all'assistenza alla compilazione, all'elaborazione ed all'inoltro alle Autorità competenti delle istanze relative agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, per quest'ultimo limitatamente al periodo gennaio e febbraio 2022, come previsto dal D.Lgs. 21 dicembre 2021 n. 230;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare:

- l'avviso pubblico di convenzionamento con i Caaf per l'assistenza alla compilazione, all'elaborazione ed all'inoltro alle Autorità competenti delle istanze relative agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;
- lo schema di domanda di convenzionamento;
- la convenzione per lo svolgimento del servizio, dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2022; allegati alla presente determinazione e parte integrante del presente atto;

RITENUTO, al fine di poter realizzare il suddetto convenzionamento e poter garantire la continuazione del servizio, di dover impegnare un budget di € 1.500,00 per l'anno 2022;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Bilancio preventivo 2022 in corso di approntamento;

DETERMINA

1. DI APPROVARE:

- l'avviso pubblico di convenzionamento con i Caaf per l'assistenza alla compilazione, all'elaborazione ed all'inoltro alle Autorità competenti delle istanze relative agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;
 - lo schema di domanda di convenzionamento;
 - la convenzione per lo svolgimento del servizio, dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2022;
- allegati alla presente determinazione e parte integrante del presente atto;

2. DI IMPEGNARE la somma di € 1.500,00 annui nell'apposito capitolo di bilancio come indicato nella scheda contabile allegata, con riserva di integrare l'impegno di spesa qualora il numero delle pratiche superasse il costo previsto;

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**